



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento
Pec: comunedicasteltermini@pec.it



ORDINANZA N.15

OGGETTO:PRESCRIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA LOCALE.

IL SINDACO

Ufficiale di P.S. - Autorità Locale Sanitaria

Premesso che nella settimana compresa tra lunedì 16 maggio e domenica 22 maggio 2016, si svolgerà la “ Festa di Santa Croce - Sagra del Tataratà” edizione 2016 e relative manifestazioni collaterali, con la partecipazione di numerosi turisti che, da ogni parte della Sicilia, confluiranno in questo centro urbano;

Ravvisata la necessità, al fine di garantire un sereno svolgimento dei festeggiamenti a tutela dell'incolumità e la sicurezza dei cittadini, regolamentare tutte le attività connesse alla predetta manifestazione;

Preso atto delle indicazioni assunte, secondo la vigente normativa, dai competenti Uffici dell'A.S.P.1 - Agrigento, relativamente all'attività di miscita di bevande, nonché l'utilizzo di apparecchiature e/o attrezzature per la manipolazione di prodotti alimentari;

Che per tale attività, nel rispetto delle leggi sanitarie, necessitano apposite autorizzazioni e un comprovato possesso di requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia ;

Rilevato che, durante il periodo dell'evento in parola, si registra un notevole consumo di bevande contenute in confezioni di vetro e/o lattine, poste in vendita da operatori addetti alla somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea ed itinerante e che la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e/o lattine a parere della scrivente Autorità, costituisce un elemento di potenziale pericolo per la pubblica sicurezza;

Constatato che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è necessario adottare misure efficaci finalizzate a prevenire eventuali pericoli che potrebbero minacciare l'ordine e la sicurezza urbana;

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art.6 del D.L.23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che il presente provvedimento sarà preventivamente comunicato al Signor Prefetto di Agrigento così come prescritto dal comma 4° dell'art. 54 del T.U.EE.LL.;

Visto il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto l'art. 650 codice penale;

Vista la Legge 30/04/1962 n. 283 e s.m.i. recante “*Disciplina igienica della produzione e vendita delle bevande*”;

Visto il DPR 26/03/1980 n. 327, riguardante l'applicazione del regolamento di esecuzione della Legge 30/04/1962 n. 283;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 41 del Decreto Legislativo n. 147/2012 in relazione al regolamento C.E. 852 e 853 del 29/04/2004 ;

Visto il D.Lgs 26/05/1997 n. 155;

Visto l'art. 32 L. 23/12/1978 n. 833;

Visti gli artt. 99 e 100 del Regolamento di polizia veterinaria n. 320/54, così come modificato dal D.P.R. 243/94 e ss.mm.ii. recante “*Iscrizione anagrafe equidi*”;

Visto l'art. 8 comma 15 Legge 200/2003 e D.M 5 maggio 2006 art.2 lett.g) recante “*Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi*” e successive disposizioni in materia;

Visto l'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5

Visto il T.U.L.P.S. con riferimento agli artt.68 e 69 e dell'art.125 del Reg. di Esecuzione ;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto l'art. 689 Codice Penale comma 1 che prevede il divieto di somministrazione di bevande ai minori di anni 16 o ad infermi di mente;

Vista la legge n.189 /12 “..... divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18.....”

Visto l'art. 255 del Testo Unico Ambiente e smi;

Richiamate in toto, le disposizioni legislative vigente in materia relative al provvedimento de quo;

Vista la nota pervenuta dal Comando Stazione Carabinieri di Casteltermini di prot. n.12/2016, con la quale si chiede l'emissione di specifico provvedimento, atto a regolamentare la manifestazione in argomento;

Per quanto sopra in premessa specificato;

ORDINA

Che, su tutto il territorio del Comune di Casteltermini, nel periodo compreso tra lunedì 16 maggio e domenica 22 maggio 2016, con particolare riguardo nei giorni di giovedì 19, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio 2016 giorni conclusivi della "Festa di Santa Croce - Sagra del Tataratà 2016":

1. è fatto **DIVIETO** - ai titolari degli esercizi pubblici e/o commerciali -, in sede fissa e/o itinerante di effettuare la preparazione e la manipolazione di alimenti e somministrazione di bevande, su suolo pubblico delimitato dalle transenne, appositamente collocate a garanzia della sicurezza pubblica e, precisamente,: via Roma, intersezione con via Garibaldi e via Di Giovanni, luoghi in cui sono poste le vie di "fuga"; fatta salva l'area pedonale individuata in Piazza Sanfilippo delimitata da marciapiede compresa tra il civico n.14 (studio dr. Casanova) e l'angolo Chiesa Madre (lato sud - est), Corso Umberto e Largo San Giuseppe;
2. è fatto **DIVIETO** di vendere al pubblico qualsivoglia bevanda alcoolica o analcolica in contenitori di vetro e/o lattine;
3. è fatto **DIVIETO** di abbandonare su suolo pubblico contenitori di bevande di qualsiasi genere e tipo;
4. è fatto espressamente **DIVIETO** ai titolari di pubblici esercizi, compresi gli itineranti, di somministrare bevande alcoliche ai minori di 18 anni, in caso di violazione della citata norma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.000,00 e, se, il fatto è reiterato, la sanzione si raddoppia ad € 500,00 a € 2.000,00 con la sospensione dell'attività fino a mesi 3 (tre);
5. è fatto **OBBLIGO** ai cavalcanti di sottoporre gli equini ai dovuti controlli preventivi ai sensi dell'Ordinanza Ministero della Salute (pubblicata sulla G.U. n.219/2010) e ss.mm. ii);
6. è fatto **OBBLIGO** ai commercianti e/o esercenti pubblici, assegnatari di posteggio, di ripulire gli spazi a loro assegnati, stesso obbligo vale per i Ceti che momentaneamente impegneranno le strade e/o piazze durante le tradizionali Aste Piazza Duomo e via Roma);
è fatto **DIVIETO** sui veicoli adibiti per la cottura di alimenti e dotati di impianto a gas detenere bidoni di g.p.l. non allacciati agli utilizzatori e/o collocati all'esterno a bancarelle con l'obbligo di usare gli accorgimenti e le precauzioni antincendio previste dalla normativa in materia;
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla predetta sfilata e comunque poste a carico al responsabile dell'equino.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione e che la stessa verrà pubblicata all'Albo Pretorio on - line dell'Ente e trasmessa per quanto di competenza ai seguenti destinatari :

- Al Signor Prefetto di Agrigento;
- Al Signor Questore di Agrigento;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cammarata;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Casteltermini;
- Al Comando Polizia Municipale di Casteltermini ;
- Al Servizio Igiene Pubblica A.S.P. n.1 Agrigento - Distretto di Casteltermini;
- Al Servizio Veterinario di Cammarata - A.S.P. n. 1 Agrigento - Distretto di Casteltermini;
- Al Signor Commissario Straordinario - Provincia Regionale di Agrigento - Libero Consorzio dei Comuni.
- All'Ufficio di Protezione Civile della Provincia Regionale di Agrigento - Libero Consorzio dei Comuni.
- Ai Responsabili dei Ceti nelle persone dei signori:Faraone Gaetano, Schifano Paolo, Bonaccolta Gaspare e Alecci Salvatore.
- Al signor Sanvito Maurizio nella qualità di organizzatore dell'evento in parola.

STABILISCE

la notifica della presente ordinanza, ai pubblici esercenti a posto fisso ed itineranti, nonché ai titolari delle attività commerciali operanti in questo territorio comunale.

Il Comando di Polizia Municipale e l'Arma dei Carabinieri ed ai funzionari dell'A.S.P.1 Agrigento - Distretto di Casteltermeni -,ognuno per quanto di propria competenza -,sono incaricati a dare piena ed efficace attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento.

La violazione della presente ordinanza comporta, l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, salvo diversa sanzione prevista dalle leggi in materia sanitaria e di ordine pubblico, salvo che i fatti, eventualmente accertati, non costituiscono violazione a norme penali .

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione di Palermo, nel termine di giorni 60, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei termini di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La presente ordinanza produrrà i suoi effetti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on - line del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lunedì 16 maggio 2016.

**IL SINDACO**
gale Ufficiale di Governo
Ayy. Alfonso Sapia